



Regolamento di disciplina

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 21/11/2007 n. 235;
- VISTO La legge 7/08/1990 n. 241 e successive modificazioni;
- VISTO il d. Lgs. 16/04/1994, n. 297 e successive modificazioni;
- PREMESSO che lo "Statuto degli studenti delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27/05/1991;
- PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, D.P.R. 8/03/1999, n. 275);
- VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTA la C.M. prot. N. 3602 del 31/07/2008;
- VISTA la legge 30/10/2008, n. 169;
- VISTA La legge 29/05/2017, n. 71;
- SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 14.05.2019

DELIBERA

Il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

Art.1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n. 71.

2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare personale. Nessuno può essere sottoposto sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, l'espressione delle proprie opinioni, se espresse in modo rispettoso e non offensivo dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che derivano dall'infrazione. Il Dirigente Scolastico può convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.
6. Le sanzioni provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art.2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono vietate tutte le azioni non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento, commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. È vietato portare ed usare il cellulare a scuola salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico.
8. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano senza previa autorizzazione del personale docente o del Dirigente, dispositivi informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione e le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente del Dirigente.
9. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dei locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
10. Ogni disposizione del regolamento previsto a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art.3 – Codice disciplinare

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte dei docenti quali:
 - a. presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b. presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
 - c. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - d. Tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite non autorizzate dall'aula, ecc.
2. sono **infrazioni gravi**:

- a. portare e utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare, diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico, se non autorizzati;
- b. fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- c. frequentare irregolarmente le lezioni;
- d. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- e. imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per negligenza o disattenzione;
- g. utilizzare linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dei locali e dalle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- h. Pubblicare, in qualsiasi tempo in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.2, comma 2, del presente regolamento.

3. sono infrazioni gravissime:

- a. utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dei locali e dalle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b. pubblicazione, in qualsiasi tempo in qualsiasi luogo, all'interno dei social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento diretto colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- c. la reiterazione delle condotte descritte nel comma 2 (h-i) del presente articolo, ravvisano la fattispecie del reato di bullismo o cyberbullismo. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- d. l'invio ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- e. minaccia di violenze fisiche o molestia compiute in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- f. sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- i. Inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre velocità eccessiva all'interno dell'istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, ecc.);
- j. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - k. fare uso di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;

- l. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento.

Art.4 – Violazioni e sanzioni

1. Le infrazioni previste nell'art.3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di classe e sul Registro elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente e Registro elettronico: il genitore tenuto a controllare quotidianamente o, almeno settimanalmente, le comunicazioni. Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente.
2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a., b., c., d., dell'art.3, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico o suo collaboratore, sentito, eventualmente, il parere del Consiglio di Classe, comunicate alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b., dell'art. 3.2 contempla anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Le violazioni di cui alle lettere g., h., dell'art.3, comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento.
3. Le infrazioni gravissime di cui all'art.3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni 15 fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, commi 9 e 9bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.5 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art.3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1, del presente regolamento.

2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma 2, lettere a., b., c., d., punibili con l'ammonimento scritto del Dirigente o del suo Collaboratore, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.
3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dirigente Scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e ai suoi genitori. La comunicazione effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico e del Coordinatore di classe. Il Coordinatore in caso di bullismo o cyberbullismo viene sostituito da un componente del Team Emergenza dell'Istituto. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato del Dirigente Scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.

9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni 30. Nonostante i termini previsti dal presente regolamento, la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art.6 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale viene redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art.4, comma 3, del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio e dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo dell'Istituto a cui proporre impugnazione e i relativi termini.

Art.7 L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

Art.8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art.9 Nei periodi di allontanamento non superiore ai 15 giorni la scuola mantiene con lo studente con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art.10 Nei periodi di allontanamento superiori 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art.11 In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio d'altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione

alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da un altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art.12 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dei docenti è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art.13 L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o un suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- due genitori, designati dal Consiglio di Istituto, il quale designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art.5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, modificato dall'art. 2, del D.P.R. del 21/11/2007, n. 235.

Art.14 L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

Art.15 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificato impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più 1 dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.16 Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola, pubblicato nel sito dell'Istituto, è data comunicazione a tutti gli studenti e alle famiglie.

TABELLA DELLE SANZIONI

INFRAZIONI LIEVI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Ritardo- assenze non giustificate	1. richiamo scritto 2. nota su libretto e registro elettronico 3. convocazione dei genitori	1. Docente 2. Docente 3. Docente coordinatore
Mancanza di materiale didattico	1. richiamo scritto 2. nota su libretto e registro elettronico 3. convocazione dei genitori	1. Docente 2. Docente 3. Docente coordinatore
Disturbo durante le lezioni	1. richiamo scritto 2. nota su libretto e registro elettronico 3. convocazione dei genitori	1. Docente 2. Docente 3. Docente coordinatore
Comportamenti poco corretti al cambio dell'ora o negli spostamenti di aula (urla, schiamazzi, uscite non autorizzate...)	1. richiamo scritto 2. nota su libretto e registro elettronico 3. convocazione dei genitori	1. Docente 2. Docente 3. Docente coordinatore
INFRAZIONI GRAVI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Portare e utilizzare il cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e /o immagini se non autorizzati	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa 4. sospensione fino a 15 giorni	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 4. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore
Fumare a scuola	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore

		3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore
Frequenza non regolare	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore
Mancanza di rispetto per le persone della comunità scolastica	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa 4. sospensione fino a 15 giorni	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 4. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore
Mancanza di rispetto e danneggiamento degli ambienti, suppellettili, arredi, attrezzature e materiali della scuola	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa 4. sospensione fino a 15 giorni	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 4. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore
Uso di linguaggio offensivo, volgare, violento anche attraverso i mezzi informatici o telematici, anche fuori dai locali scolastici e nel tempo extrascolastico	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa 4. sospensione fino a 15 giorni	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 4. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore

Pubblicazione di commenti denigratori, calunniosi, crudeli, offensivi	1. segnalazione 2. convocazione del CdC straordinario 3. sanzione amministrativa 4. sospensione fino a 15 giorni	1. Segnalazione dei docenti al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del DS 2. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 3. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore 4. Dirigente Scolastico o suo Collaboratore
INFRAZIONI GRAVISSIME	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Linguaggio violento, volgare, offensivo anche con strumenti informatici o telematici, anche fuori dalla scuola e nel tempo extrascolastico, diretto a colpire persone diversamente abili, con intenti discriminatori e/o razzisti	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Pubblicazione di commenti denigratori, calunniosi, crudeli, offensivi diretti a colpire persone diversamente abili, con intenti discriminatori e/o razzisti	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Atti di bullismo e cyberbullismo	1. Segnalazione 2. Convocazione delle parti in causa 3. Valutazione approfondita 4. Ammonizione 5. Sospensione da un minimo di 15 giorni 6. Non ammissione all'Esame di Stato 7. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Docente 2. Team emergenza 3. Team Emergenza e DS 4. Dirigente Scolastico 5. Consiglio di Istituto 6. Consiglio di Istituto 7. Consiglio di Istituto
Invio di messaggi a contenuto sessuale in qualsiasi tempo e luogo	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Minaccia di violenze fisiche o molestie informatiche	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto

	3. Esclusione dallo scrutinio finale	
Sottrazione di beni/materiali personale della comunità scolastica durante l'orario scolastico	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Inosservanza delle regole di sicurezza (corse a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi, manomettere estintori...)	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Atti che mettono in pericolo le persone	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Uso di stupefacenti	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto
Raccolta e diffusione di testi, immagini, video, registrazioni senza rispettare diritti e libertà delle persone oggetto di ripresa/registrazione	1. Sospensione da un minimo di 15 giorni 2. Non ammissione all'Esame di Stato 3. Esclusione dallo scrutinio finale	1. Consiglio di Istituto 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto

Tutte le sanzioni indicate possono essere sostituite dall'organo competente con altre di analoga natura educativa e disciplinare

LE AZIONI D'INTERVENTO

Prima segnalazione

(docenti, alunni, famiglie)

Valutazione approfondita

(Team emergenze)

Gestione del caso

(DS supportato eventualmente dai collaboratori o dal Team emergenze)

Approccio educativo
con la classe

Intervento
individuale

Gestione della
relazione

Coinvolgimento
della famiglia

Supporto
intensivo esterno

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28.05.2019 con delibera . 8.